

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2657

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture

Presentato il 17 aprile 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge contiene un insieme organico di misure volte a controllare la dinamica dei saldi della finanza pubblica e a valorizzare il patrimonio dello Stato.

Alcune misure, come il controllo dei crediti di imposta o la sospensione dei

regimi agevolativi su banche e cooperative, riducono il livello del fabbisogno e indebitamento e lo riportano in linea con i valori programmatici fissati.

Le misure come la razionalizzazione dei termini di versamento delle imposte, o la ristrutturazione delle procedure di ver-

samento e riscossione, rimodulano il profilo mensile del fabbisogno in una prospettiva di semplificazione e ottimizzazione finanziaria. Grazie a ciò, già nel breve periodo, la politica del debito non risentirà di tensioni non necessarie.

Importanti innovazioni riguardano la valorizzazione del patrimonio e il finanziamento delle opere pubbliche e incidono sull'andamento economico e la finanza pubblica già nel breve periodo.

Gli effetti specifici delle diverse norme sono contenuti nella relazione tecnica e si raccordano con la relazione trimestrale di cassa. Grazie ad esse l'indebitamento netto dell'anno può essere contenuto nello 0,5 per cento del prodotto interno lordo; le infrastrutture possono essere finanziate in modo più efficiente; il patrimonio pubblico — che sta a fronte di un ampio debito — può acquisire gradualmente una redditività adeguata, liberando simmetricamente risorse.

Passando all'esame dei contenuti dell'articolato, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione.

Il comma 1, in particolare, prevede la possibilità di stabilire, su base convenzionale, termini più brevi per il riversamento dell'80 per cento degli importi e per una prima rendicontazione relativamente ai versamenti unitari; ciò, allo scopo di consentire un'anticipata « visibilità » ed acquisizione al bilancio dello Stato delle somme versate dai contribuenti. Restano fermi i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il riversamento di tutti gli importi incassati, nonché per la rendicontazione definitiva.

Il comma 2 permette di stabilire particolari modalità di riscossione di entrate di varia natura, al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuarne il versamento mediante compensazione e rateazione.

L'articolo 2 dispone in tema di concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico.

Attualmente il termine di effettuazione dei versamenti del saldo e della prima rata

di acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle persone fisiche e delle società o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), è stabilito dall'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il quale prevede che detti versamenti debbano essere effettuati entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Lo stesso articolo 17 prevede, invece, che i versamenti delle imposte dovute in base alle predette dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.

Al fine di omogeneizzare e razionalizzare i termini di versamento previsti per le diverse categorie di contribuenti e di consentire un più agevole adempimento dei medesimi versamenti da parte degli stessi contribuenti, tenendo conto delle esigenze generali espresse dalle associazioni di categoria e degli intermediari delegati ad assolvere per i contribuenti gli adempimenti dichiarativi, si sostituisce il predetto articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, definendo a regime i termini di versamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi.

In particolare la modifica consente alle persone fisiche e alle società di persone (e ad esse equiparate) di usufruire del più ampio termine del 20 giugno per effettuare il versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni.

Per quanto concerne i soggetti all'IRPEG, compresi quelli non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, di cui all'articolo 88, comma 1, del TUIR), viene prevista l'anticipazione del termine di versamento delle imposte

dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, compresa quella unificata, al ventesimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, al fine di realizzare la predetta omogeneizzazione delle scadenze di versamento.

Con riferimento ai soggetti all'IRPEG che, avvalendosi di disposizioni di legge, approvano il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si stabilisce che il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRPEG ed a quella dell'IRAP, compresa quella unificata, è dovuto entro il giorno 20 del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Infine si stabilisce che tutti i versamenti predetti possono essere differiti di trenta giorni, previa corresponsione della maggiorazione in misura fissa dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con l'articolo 3 si dispone in materia di razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici.

In particolare, la norma introdotta dall'articolo in questione mira a contrarre la consistenza della spesa farmaceutica attraverso una riduzione del 5 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, con effetti immediati.

Si attua, poi, una riduzione del numero dei convegni autorizzati dal Ministro della salute e si provvede al contenimento delle spese sostenute dalle imprese farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per l'organizzazione e la promozione dell'attività congressuale.

L'articolo interviene, altresì, per allineare la durata della copertura brevettuale complementare alla normativa europea. Il procedimento di allineamento previsto è graduale ed inizierà a produrre effetti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

In attuazione del principio della trasparenza, a decorrere dalla medesima data le confezioni dei farmaci dovranno riportare la sigla classificativa internazionale che corrisponde alla denominazione comune internazionale cosiddetta « anatomico-terapeutico-chimica » (ATC).

Con l'articolo 4, in tema di concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanze pubblica, si estendono per gli anni 2002, 2003 e 2004 alcuni obblighi a carico delle regioni e province autonome funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Nell'ambito degli interventi che si rendono necessari a fronte di pronunciamenti comunitari che hanno contestato la legittimità di specifiche misure agevolative allo stato previste dalla legislazione nazionale, si inserisce la norma, concernente gli istituti bancari, di cui all'articolo 5.

Con la decisione adottata in data 11 dicembre 2001, la Commissione europea ha stabilito l'incompatibilità con il mercato comune del regime agevolativo a favore delle banche costituito dalle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 461 (recante delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), nonché dal successivo e conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quanto, in particolare, agli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, 24, comma 1, e 27, comma 2.

Si tratta, in particolare, di un regime fiscale di favore previsto per le operazioni di trasformazione societaria e per le operazioni di trasferimento dei beni nell'ambito delle prime.

La Commissione europea ha altresì stabilito che le specifiche agevolazioni consistenti nella non assoggettabilità ad imposizione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia trasferite alle fondazioni dalla società conferitaria non costituiscono aiuti di Stato nella misura in cui le operazioni medesime non producano effetti sul bilancio della società conferitaria. In tal senso, pertanto, deve intendersi delimitato il riscontro di incompatibilità comunitaria dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999.

La Commissione ha quindi imposto la soppressione del regime di aiuti incompatibili.

tibile ed il recupero, con interessi, degli aiuti già resi disponibili in favore dei relativi beneficiari.

Giova peraltro ricordare che un *pool* di istituti bancari — praticamente quelli che, nei fatti, hanno concretamente attinto, fino ad oggi, al sistema di agevolazioni reso disponibile con il plesso normativo costituito dalla legge n. 461 del 1998 e dal decreto legislativo n. 153 del 1999 — ha già provveduto a promuovere, innanzi alla competente autorità giudiziaria dell'Unione europea, un'azione rivolta ad ottenere l'annullamento della ricordata decisione della Commissione europea.

Analogamente, ancorché in via autonoma, è ricorso lo Stato italiano.

È noto che questi tipi di azioni non producono automaticamente la sospensione degli effetti delle statuizioni comunitarie.

Resta dunque intatto, per lo Stato italiano, il dovere di conformarsi al pronunciamento di quella Autorità, in modo tale che, comunque, sia perseguito l'effetto utile cui è preordinata la ricordata decisione dell'11 dicembre 2001.

Il dovere di conformazione dello Stato, tuttavia, deve pur sempre risultare coerente con l'iniziativa dallo stesso nondimeno già assunta: quella di contestare nel merito la decisione dell'11 dicembre 2001, in vista di un suo possibile annullamento da parte della competente Autorità giudiziaria comunitaria.

Un adeguato contemperamento dei due concorrenti, e tuttavia non coincidenti, profili, pare utilmente perseguibile, allo stato, con la disposizione della sospensione degli effetti del regime di aiuto reso disponibile per effetto della combinazione delle norme utili, dal punto di vista fiscale, contenute nella legge n. 461 del 1998 e nel decreto legislativo n. 153 del 1999: norme, peraltro, testualmente individuate dalla stessa Commissione europea con la decisione dell'11 dicembre 2001.

La ricordata sospensione degli effetti, dotata di piena effettività in ragione della natura del veicolo legislativo prescelto per la sua attuazione, è idonea a determinare, nei riguardi dei soggetti interessati, l'indi-

sponibilità del regime agevolativo segnato dall'illegittimità comunitaria, così come peraltro voluto, per il tempo a venire, dalla Commissione europea.

Quanto al passato, il materiale recupero della risultante dell'effetto agevolativo già goduto potrà nondimeno realizzarsi, con le apposite misure del caso, una volta che si sarà delineato l'esito dei ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2001.

Relativamente al merito della norma, deve osservarsi che la stessa, ovviamente, perimetra il suo ambito oggettivo di applicazione, dal quale implicitamente risulta anche quello soggettivo, in stretta adesione al dispositivo della ricordata decisione dell'11 dicembre 2001.

Per questo stesso motivo, le fondazioni bancarie, giacché non interessate dalla decisione, restano escluse dall'applicazione della norma.

Conseguentemente l'articolo in esame prevede la sospensione, a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, degli effetti del regime di aiuti a favore degli istituti bancari, reso disponibile per effetto della combinazione delle norme utili, dal punto di vista fiscale, contenute nella legge n. 461 del 1998 e nel decreto legislativo n. 153 del 1999: norme, peraltro, come detto, testualmente individuate dalla stessa Commissione europea con la decisione dell'11 dicembre 2001.

Con l'articolo 6 si opera un progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

La legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la delega al Governo per la riforma del diritto societario, si propone, tra l'altro, di realizzare una sostanziale riforma della disciplina delle società cooperative innovando profondamente l'attuale assetto normativo, con l'obiettivo di valorizzare la cooperazione « costituzionalmente riconosciuta ».

Per effetto delle citate disposizioni, le agevolazioni fiscali previste per il settore

cooperativo spetteranno esclusivamente alle cooperative che perseguono fini mutualistici, cui l'articolo 45 della Costituzione riconosce la funzione sociale nell'ambito di attività senza fini di speculazione privata.

L'obiettivo perseguito dalla riforma è, inoltre, quello di estendere alle società cooperative i principi generali previsti per le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII, e IX del titolo V del libro V del codice civile, onde favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, definendo, tra l'altro, con chiarezza, i compiti e le responsabilità degli organi sociali, ampliando gli ambiti dell'autonomia statutaria e adeguando la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese.

In tale contesto, le previsioni recate dalla norma in esame consentono alle società in argomento di « avvicinarsi » gradualmente alla normativa « a regime », frutto del compiuto riordino della disciplina tributaria delle società cooperative e dei loro consorzi, tenuto altresì conto della riforma delle società di capitali. In tal senso, in conformità all'impegno assunto dal Governo relativamente all'ordine del giorno G154 del Senato della Repubblica in data 27 settembre 2001, la norma dispone un apposito regime temporaneo per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001.

Il medesimo articolo reca, altresì, altre disposizioni di carattere tributario che rimarranno applicabili alle cooperative e ai loro consorzi, anche dopo il citato riordino della intera disciplina fiscale in materia.

L'articolo in rassegna che, come detto in premessa, è rivolto alle società cooperative e ai loro consorzi, prevede al comma 1, mediante il rinvio alla disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, l'esclusione dal reddito imponibile della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria che, in base al disposto dell'articolo 2536 del codice civile, è fissata, in via generale, nella misura di almeno un

quinto dei predetti utili, salvo diversa specifica disposizione di legge.

Il comma 2 disciplina la fattispecie dei cosiddetti « ristorni » operati dalle cooperative di produzione e lavoro nonché da quelle che cedono beni o servizi e destinati ad aumento del capitale sociale. La norma si applica a tutte le cooperative che prevedono la facoltà di destinare somme a titolo di ristorno in favore dei soci. Si tratta, in particolare:

a) delle somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sotto forma di integrazione retributiva, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi come disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 2001;

b) delle somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973).

Le somme sopra individuate, laddove destinate ad aumento del capitale sociale della cooperativa o del consorzio, non concorrono a formare, in capo al socio, il reddito imponibile e il valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

Il secondo periodo dello stesso comma 2 disciplina l'ipotesi della successiva restituzione del capitale sociale costituito mediante la destinazione delle somme sopra indicate a titolo di ristorno. In questo caso:

a) se la restituzione del capitale avviene nell'ambito di una cooperativa di produzione e lavoro, la restituzione medesima comporta l'assoggettamento a tassazione ai fini IRPEF in capo al socio percettore poiché nell'ipotesi in cui il ristorno, anziché destinato ad aumento del capitale sociale, avesse integrato la retribuzione, esso sarebbe stato assoggettato a tassazione. L'assoggettamento a tassazione delle somme restituite riguarda anche i soci lavoratori autonomi o esercenti atti-

vità d'impresa, ovvero i soci di cooperative di credito, nel caso di maggiorazione di interessi. In tal caso, si rende applicabile il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, secondo cui la restituzione del capitale sociale è im-ponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni. La restituzione di tali somme è assimilata alla distribuzione di utili con la conseguente applicazione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

b) se la restituzione avviene, invece, nell'ambito di una cooperativa o di un consorzio di cooperative esercenti attività di cessione di beni o di servizi, la restituzione del capitale sociale non comporta la tassazione in capo al socio percettore, in quanto il ristorno consiste, per tali soggetti, in una riduzione (restituzione) di una parte del corrispettivo della cessione dei beni o servizi acquisiti.

In merito alla deducibilità (delle somme attribuite ai soci) dal reddito im-ponibile ai fini IRPEG e dal valore della produzione rilevante ai fini IRAP della società cooperativa, a prescindere dalle modalità di erogazione del ristorno, deve ritenersi che le predette somme siano deducibili nell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni. Detta deducibilità — prevista in ogni caso per tutte le società cooperative — è vincolata (nei casi in cui non sia applicabile la previsione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) all'oggettiva determinabilità dell'importo del ristorno medesimo entro la data di chiusura dell'esercizio in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 75 del TUIR.

Con il comma 3, viene stabilito che gli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci finanziatori, sempreché persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sono sog-

getti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta laddove vengano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ossia:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di 20.658,25 euro (lire quaranta milioni) e successive rivalutazioni. Tale limite è elevato a 41.316,56 euro (lire ottanta milioni) per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi.

Il comma 4, come già detto, in attesa di un più compiuto riordino della disciplina tributaria delle società cooperative e loro consorzi nell'ambito di una più complessiva riforma delle società, detta disposizioni di natura transitoria applicabili nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001. In particolare:

1) la lettera a) limita l'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, recante disposizioni sulla non imponibilità delle somme destinate alle riserve indivisibili, al solo 39 per cento della quota di utili netti annuali accantonata a riserva indivisibile che residua dopo l'accantonamento della quota destinata alla riserva minima obbligatoria di cui al comma 1, che resta, comunque, esclusa da tassazione ai fini IRPEG;

2) la lettera b) fissa al 60 per cento la predetta quota di utile netto annuale accantonabile in esenzione per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi;

3) la lettera c) prevede, sempre con riferimento al periodo transitorio, la non applicabilità delle disposizioni contenute

negli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, con la conseguenza che non si applica ai soggetti ivi indicati l'esenzione dall'IRPEG. Tale esenzione continua, però, ad applicarsi, nelle seguenti ipotesi: per le cooperative di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 con riferimento alla quota di imponibile derivante dalle variazioni fiscali apportate al risultato dell'esercizio in conseguenza dei criteri stabiliti per la determinazione del reddito d'impresa; per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 con esclusivo riferimento ai redditi derivanti dalla indeducibilità dell'IRAP;

Con riferimento alle imposte sui redditi (IRPEG) derivanti dall'assoggettamento ad imposizione di quote di utili destinate a riserva, così come previsto in precedenza, si rende applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 10, della legge n. 449 del 1997.

Il comma 5 prevede che le società cooperative e loro consorzi determinano l'acconto dell'IRPEG, assumendo come imposta del periodo precedente quella che sarebbe scaturita dall'applicazione delle disposizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 4 dell'articolo.

Con il comma 6 viene stabilito che le disposizioni contenute nell'articolo in esame si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge n. 59 del 1992, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi. Viene, infine, previsto che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

All'articolo 7 è prevista la istituzione di una società per azioni denominata « Pa-

trimonio dello Stato spa », con il compito di provvedere alla valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato.

Le azioni della società, attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere, in tutto o in parte, trasferite a titolo gratuito, esclusivamente a determinati organismi e precisamente alla Cassa depositi e prestiti e alle società espressamente individuate dal presente articolo.

È previsto il trasferimento a favore della società per azioni di diritti pieni o parziari sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato, nonché ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato.

Il trasferimento di tali diritti è disposto secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto può, quindi, prevedere che il trasferimento avvenga a titolo di conferimento ovvero di cessione a titolo oneroso. In ogni caso, con il decreto è stabilito il valore da iscrivere nel bilancio della società. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Il passaggio dei beni avviene però senza modificare il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti né viene ad incidere sui vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti o su diritti di godimento spettanti a terzi.

Alla società è riconosciuta la possibilità di effettuare operazioni di cartolarizzazione dei proventi.

Al trasferimento di beni immobili della Patrimonio dello Stato spa a favore della società di cui all'articolo 8 del presente decreto-legge possono applicarsi le norme previste dal decreto-legge n. 351 del 2001.

La società è sottoposta agli indirizzi strategici fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Al rapporto di lavoro del personale dipendente della società si applicano le norme di diritto privato e la contrattazione collettiva.

L'articolo 8 prevede la costituzione di una società per il finanziamento delle infrastrutture.

La Cassa depositi e prestiti, infatti, viene autorizzata a costituire una società per azioni, denominata « Infrastrutture Spa » il cui oggetto sociale è principalmente quello di favorire il finanziamento privato delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale.

Per raggiungere questo fine, la società, con merito di credito non inferiore a quello dello Stato, può raccogliere finanziamenti sui mercati internazionali, attraverso l'emissione di titoli o l'assunzione di prestiti a medio e lungo termine a condizioni economicamente vantaggiose non replicabili da parte di un soggetto privato, ed impiegarli per finanziare la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità.

Attraverso il co-finanziamento della società costituita dalla Cassa depositi e prestiti, lo Stato può assicurare la realizzazione di progetti riducendo il contributo a carico del proprio bilancio ed incentivando i privati a partecipare al finanziamento dei progetti.

In mancanza della partecipazione al finanziamento di questa società, i progetti potrebbe essere realizzati solo con un maggiore onere a carico dello Stato e, in alcuni casi, non si creerebbero le condizioni per consentire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione di opere infrastrutturali.

La costituzione di questo soggetto, quindi, dato un programma di opere infrastrutturali da realizzare, consente di ridurre l'onere sul fabbisogno statale e di dare un maggiore impulso al completamento di opere essenziali per lo sviluppo produttivo.

Alla società possono anche essere cedute partecipazioni dello Stato, in deroga alle norme attualmente in vigore sulla cessione delle partecipazioni, nonché altri beni e diritti dello Stato e di altri soggetti pubblici.

Per quanto riguarda la costituzione della società non vi sono oneri a carico del bilancio statale in quanto il capitale è apportato dalla Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di privatizzazione e liquidazione di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato.

In particolare:

a) per quanto concerne la previsione recata dal comma 1, occorre premettere che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, prevede che gli enti pubblici indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto possono essere oggetto di privatizzazione, di trasformazione e di fusione. Al comma 2 del citato articolo 2 si dispone che l'individuazione degli enti oggetto di tali misure sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 giugno 2001.

Parimenti l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede — in via più generale — la trasformazione nonché la soppressione di enti pubblici.

Considerato che gli articoli 28 e 29 della legge finanziaria 2002 incidono sulla stessa materia oggetto della disciplina contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 419 del 1999, nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute in tali articoli, risulta opportuno introdurre una disciplina transitoria che differisca il termine in questione, consentendo di procedere comunque all'applicazione di quanto previsto dal citato articolo 2, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni introdotte dagli articoli 28 e 29 della legge finanziaria 2002;

b) il comma 2 si rende necessario per superare equivoci interpretativi sulla normativa applicabile in materia di pagamento dei debiti contratti dall'EFIM e dalle società dallo stesso ente interamente controllate, che hanno prodotto di fatto una situazione di blocco dei residui pagamenti a favore dei creditori.

In particolare, la questione riguarda se ai predetti pagamenti si debba continuare ad applicare la normativa speciale prevista

dalla legislazione EFIM (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33) che consente l'integrale soddisfacimento dei creditori ovvero la normativa fallimentare che limita tale soddisfacimento ai proventi ricavati dalla liquidazione dell'attivo. Il citato articolo 5 è stato costantemente applicato anche successivamente alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM e delle società interamente controllate senza che fosse nulla eccepito da parte delle autorità di controllo.

L'assoggettamento dell'EFIM e delle società controllate alla liquidazione coatta amministrativa era una delle condizioni concordate con la Commissione europea per consentire che l'EFIM e le società dallo stesso ente interamente possedute (e dunque dallo Stato) potessero pagare ai loro creditori il 100 per cento del credito. Il principio affermato dal citato articolo 5 è mutuato dall'articolo 2362 del codice civile sulla responsabilità dell'unico azionista, norma richiamata espressamente dalla Commissione europea nell'atto di autorizzazione del pagamento delle somme dovute ai creditori dell'EFIM e delle sue controllate al 100 per cento. Pertanto, con l'unita norma interpretativa viene definitivamente risolto ogni equivoco in materia.

Il Piano di impresa biennale 2002-2003 predisposto da Alitalia, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze è azionista al 53,01 per cento, presuppone, per la sua implementazione, che la compagnia di bandiera venga dotata di adeguate risorse finanziarie, anche a supporto del piano degli investimenti; ciò consentirebbe alla società un recupero in tempi brevi delle condizioni di equilibrio economico, nella salvaguardia del posizionamento competitivo, del valore per gli azionisti e delle future possibilità di sviluppo.

L'operazione prevista al comma 3, infatti, costituisce la base per l'incremento della redditività futura dell'azienda con tutti i conseguenti vantaggi per gli azionisti della società stessa.

L'operazione di ricapitalizzazione prospettata assicurerebbe, inoltre, alla società:

una struttura finanziaria allineata con le compagnie di bandiera più solide;

un merito di credito tale da poter garantire un futuro accesso al mercato del debito a condizioni favorevoli;

una flessibilità finanziaria adeguata per far fronte a eventuali peggioramenti dello scenario del settore del trasporto aereo legati a potenziali *shock* esterni.

L'operazione di ricapitalizzazione, da concludere nel corso del 2002, prevede un aumento di capitale fino ad un massimo di 1.432 milioni di euro, offerto in opzione ai soci. L'aumento previsto sarà per la metà a servizio della sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione e, per l'altra metà, a servizio della conversione di obbligazioni convertibili in azioni.

In ragione della quota di partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tenuto conto dell'aumento di capitale già autorizzato e in corso di autorizzazione da parte dell'Unione europea diverrà pari al 62,38 per cento del capitale sociale, l'intervento del Governo è previsto nella misura massima di 893,29 milioni di euro.

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, prevista dal comma 4 si provvede mediante utilizzo del fondo speciale di conto capitale per 93,290 milioni di euro e mediante riduzione di riduzioni di autorizzazioni di spesa per 800 milioni di euro.

La modifica all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, apportata con il comma 5, è finalizzata a risolvere alcuni problemi applicativi in merito al regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Con la nuova disposizione viene invece chiarito che i conferimenti o le cessioni di

immobili ai fondi danno luogo al realizzo di plusvalenze da assoggettare a tassazione secondo le modalità ordinarie. Viene infatti precisato che il regime di neutralità fiscale di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, non trova applicazione alle predette operazioni.

È data, inoltre, all'amministrazione finanziaria, la possibilità di disconoscere dette operazioni, prive di valide ragioni economiche, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora rientrino in un disegno elusivo, dirette ad ottenere dei vantaggi tributari altrimenti indebiti.

Il ricorso all'applicazione della disposizione « generale » antielusiva dell'ordinamento tributario si rende preferibile ad altre ipotesi (ad esempio, subordinazione dell'imposta patrimoniale ad un sufficiente grado di diffusione delle quote del fondo), e consente di evitare una predeterminazione normativa di ipotesi elusive che

comporterebbe, da un lato, un impossibile controllo per le società di gestione costrette a monitorare continuamente i propri sottoscrittori, dall'altro, facili manovre per aggirare i comportamenti elusivi prefissati.

Con l'articolo 10 si prevede che, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, siano destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dalla stessa legge finanziaria per il 2002, ovvero riduzione della pressione fiscale). Tali maggiori entrate sono pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004.

L'articolo 11, infine, stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

ARTICOLO 1. — *(Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione).* — La disposizione dà la possibilità di anticipare mediante convenzione l'acquisizione di gran parte del gettito connesso ai versamenti unitari. Attualmente gli intermediari riversano in Tesoreria le somme riscosse dai contribuenti entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega da parte dei contribuenti stessi.

Ipotizzando un tasso di interessi del 3,75 per cento e un flusso annuo di circa 320.193 milioni di euro (tale dato è quello riferito all'anno 2001) si perviene, per ogni giornata di anticipo, ad un risparmio di interessi per il recupero di valuta intorno ai 26 milioni di euro ($320.193 \times 0,80 \times 1 \times 0,0375 : 365$).

Tale effetto positivo non viene considerato in quanto esso potrebbe essere in tutto o in parte riutilizzato per coprire l'eventuale adeguamento dei compensi spettanti agli intermediari da effettuare contestualmente alla modifica dei termini di riversamento.

ARTICOLO 2. — *(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).* — La disposizione è intesa a unificare, a regime, i termini di versamento relativi ad IRPEF, IRPEG ed IRAP sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, fissandoli al 20 giugno (ovvero al giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta) per saldo e prima rata di acconto.

La norma prevede, altresì, che qualora il predetto versamento venga effettuato entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine, la somma da versare venga maggiorata dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

In pratica vi sarebbe un posticipo per le persone fisiche, le società di persone e soggetti equiparati (dal 31 maggio al 20 giugno) ed un anticipo per le persone giuridiche (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 31 luglio al 20 giugno).

La norma non ha effetti sul gettito tributario ma produce esclusivamente i seguenti spostamenti di gettito, i quali peraltro non determinano alcun onere finanziario per interessi tenuto conto della entità del gettito che viene anticipato:

posticipo per le persone fisiche, per le società di persone e per i soggetti equiparati (dal 31 maggio al 20 giugno): 12.600 milioni di euro:

anticipo per le persone giuridiche (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 31 luglio al 20 giugno): 18.900 milioni di euro.

ARTICOLO 3. — (*Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici*):

Articolo 3, commi 1 e 2. — (Riduzione del prezzo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale).

Le disposizioni di cui ai presenti commi sono dirette ad introdurre una riduzione dei prezzi al pubblico dei farmaci, pari al 5 per cento, al fine di contenere la spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Tale taglio per i farmaci a carico del SSN è in grado di ridurre automaticamente la spesa farmaceutica tendenziale convenzionata del 2002 di circa 900 miliardi di lire (euro 465.000.000).

Infatti:

23.500 miliardi di lire (spesa anno 2001) X 1,10 (stima incremento 2002) = spesa prevista per l'anno 2002 25.850 miliardi di lire (euro 13.350.410,84).

Risparmio previsto = euro 13.350.410,84/12 X 8,5 X 5 per cento = euro 465.000.000 per l'anno 2002 ed euro 670.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Articolo 3, commi da 3 a 7. — (Organizzazione e finanziamento di convegni da parte di imprese farmaceutiche).

Le disposizioni contenute nei commi da 3 a 7 sono dirette a razionalizzare e contenere la spesa sostenuta dalle aziende farmaceutiche per organizzare convegni.

Al riguardo, si fa presente che questo tipo di attività, anche se indirettamente, tende a promuovere la prescrizione di farmaci da parte della classe medica. Una riduzione dell'attività di cui trattasi, attraverso misure di tipo strutturale, potrebbe avere effetti di contenimento della spesa farmaceutica solo nel corso del tempo, al momento non quantificabili.

Articolo 3, comma 8. — (Riduzione della copertura brevettuale complementare).

Tale disposizione è diretta a ridurre il periodo di copertura brevettuale complementare che, attualmente, in Italia, è superiore a quello in uso negli altri Paesi comunitari. La riduzione del periodo brevettuale consentirebbe l'introduzione di farmaci generici (il cui prezzo è sensibilmente più basso rispetto a quello dei prodotti coperti da brevetto) in tempi più rapidi e, comunque, in linea con quanto avviene negli altri Paesi. Sul piano della finanza pubblica gli effetti non sono al momento puntualmente quantificabili.

Articolo 3, comma 9. — (Indicazione del codice ATC sulle confezioni di medicinali).

Tale disposizione è diretta a consentire una migliore identificazione del prodotto, attraverso la stampigliatura sulle confezioni di

medicinali, di un codice anatomico-terapeutico-chimico (ATC) e della denominazione del principio attivo, contenuto nel prodotto medicinale.

Ciò significa dare preferenza e preponderanza agli aspetti tecnico-scientifici dei farmaci, piuttosto che agli aspetti commerciali legati al nome di fantasia.

Le evidenziazioni, anche grafiche del principio attivo rispetto al nome commerciale hanno una funzione educativa e di indirizzo nei confronti del prescrittore in quanto esplicitano immediatamente che, a fronte di molti nomi commerciali, il principio attivo e quindi la sostanza responsabile dell'effetto è la medesima; inoltre, è possibile con tale sistema verificare le differenze di prezzo a fronte della stessa composizione del prodotto.

Trattasi, quindi, di misura che favorisce il monitoraggio dell'uso dei medicinali, i cui effetti economici non sono al momento quantificabili.

ARTICOLO 4. — (*Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica*). — La norma è diretta a confermare, anche per il periodo 2002-2004, le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge finanziaria 2002, dirette a vincolare le regioni a dei comportamenti funzionali ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Si tratta di disposizioni che, in attuazione dell'Accordo dell'8 agosto 2001, condizionano la concessione dell'incremento del finanziamento dello Stato al SSN all'adempimento, da parte delle regioni medesime, di una serie di obblighi, quali: adesione alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi; adempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa; adesione alle prescrizioni del patto di stabilità interno; impegno a mantenere l'erogazione della prestazioni ricomprese nei livelli essenziali e di assistenza; impegno a mantenere la stabilità della gestione, applicando direttamente misure di contenimento della spesa stessa, ovvero facendosi carico di eventuali maggiori oneri.

ARTICOLO 5. — (*Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato*). — L'articolo in oggetto recepisce quanto comunicato dalla Commissione europea circa la non compatibilità delle agevolazioni fiscali, concesse in Italia alle ristrutturazioni e fusioni tra banche, con le regole del trattato in materia di aiuti di Stato.

Tali agevolazioni erano state introdotte con la legge n. 461 del 1998 e con il decreto legislativo n. 153 del 1999 e prevedevano, tra l'altro, la riduzione dell'aliquota IRPEG al 12,5 per cento per cinque anni, per un periodo agevolativo che va dal 1998 al 2004.

Sospendendo le agevolazioni previste dalla legge n. 461 del 1998 e dal decreto legislativo n. 153 del 1999, gli istituti bancari dovranno provvedere alla restituzione allo Stato del maggior onere fiscale dato dalla differenza tra l'aliquota IRPEG ordinaria e quella agevolata del 12,5 per cento.

Il recupero dell'effetto agevolativo si potrà realizzare, con apposite misure, solo quando si sarà delineato l'esito dei ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione europea. La legge delega n. 461 del 1998 aveva previsto, all'articolo 8, una copertura finanziaria valutata in 41,3 milioni di euro annui. Tuttavia, il recupero di gettito effettivo è sensibilmente superiore.

Infatti, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2000 (definitivi) e UNICO 2001 (provvisori) presentate dai contribuenti esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria, l'ammontare di reddito assoggettato nell'esercizio 1999 ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa 1.398 milioni di euro da parte di 56 contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa $1.398 \times (37 \text{ per cento} - 12,5 \text{ per cento}) = 342,4$ milioni di euro. L'ammontare di reddito assoggettato nell'esercizio 2000 ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa 1.600 milioni di euro da parte di 50 contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa $1.600 \times (37 \text{ per cento} - 12,5 \text{ per cento}) = 392$ milioni di euro. Ipotizzando una costanza del reddito agevolato negli esercizi successivi, il recupero di gettito 2001 e 2002 (al 36 per cento) per la sospensione del regime agevolativo è pari a circa $1.600 \times (36 \text{ per cento} - 12,5 \text{ per cento}) = 376$ milioni di euro nel 2003 e nel 2004 (al 35 per cento) è pari a circa $1.600 \times (35 \text{ per cento} - 12,5 \text{ per cento}) = 360$ milioni di euro.

Da osservare, tuttavia, come le maggiori somme così recuperate dovranno essere prudenzialmente, in attesa dell'esito del contenzioso dinanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, versate in apposita contabilità speciale della Tesoreria e, quindi, non vanno ad incrementare il gettito riscosso.

ARTICOLO 6. — *(Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative).* — In attesa di un più compiuto riordino della disciplina tributaria delle società cooperative prevista dall'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, per le società cooperative ed i loro consorzi è disposto un regime transitorio per due esercizi a partire dall'anno di imposta 2002. Di seguito si indica il contenuto della norma e la stima delle conseguenze in termini di gettito.

Determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEG.

Ferma restando — ai sensi del comma 1 — l'applicazione del regime di cui all'articolo 12 della legge n. 904 del 1977, vale a dire la esclusione dal reddito della quota di utili netti annuali destinata a riserva obbligatoria (per le cooperative diverse dalle banche di credito cooperativo la quota è pari al 20 per cento), gli utili destinati annualmente dalle cooperative e dai loro consorzi a riserva indivisibile sono esclusi dal reddito di impresa — comma 4, lettere *a)* e *b)* — nella misura massima del 39 per cento, invece del 100 per cento attualmente previsto, ad eccezione delle cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, nei cui confronti la quota esclusa dall'IRPEG

è del 60 per cento. Infine, per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, resta esclusa dal reddito di impresa la quota del 39 per cento dell'utile netto, al netto delle destinazioni (20 per cento + 50 per cento) a riserva minima obbligatoria.

Ne consegue un recupero di gettito sul 61 per cento dell'80 per cento dell'utile (40 per cento dell'80 per cento nel caso delle cooperative agricole e della piccola pesca, 61 per cento del 30 per cento per le banche di credito cooperativo) in quanto assoggettato ad IRPEG.

Si dispone inoltre — comma 4, lettera *c*) — che non si applichino più le disposizioni agevolative di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, i quali dispongono a favore delle cooperative agricole e della piccola pesca e a quelle di produzione e di lavoro uno speciale regime di esenzione dall'IRPEG sui redditi riferibili, in maniera diretta od indiretta, al lavoro prestato od ai terreni dei soci. A fronte di tale recupero di materia imponibile, tuttavia, è disposta a favore delle cooperative agricole e della piccola pesca (*ex* articolo 10) la esenzione di tutte le variazioni fiscali non attinenti le lettere *a*) e *b*) del comma 4 stesso.

Si intende in tale modo fare concorrere alla formazione del reddito imponibile IRPEG la sola quota di utili netti annuali — eccedente la riserva obbligatoria — nei confronti dei quali non trova più applicazione l'articolo 12 della legge n. 904 del 1977. Per le cooperative di produzione e di lavoro, invece, permane la applicazione del predetto articolo 11 relativamente al solo reddito conseguente alla indeducibilità dell'IRAP: ne consegue che, ai fini della determinazione del reddito, l'imposta IRAP assolta dalle cooperative in oggetto risulta deducibile.

Sono in ogni caso escluse dalla presente normativa le cooperative sociali ed i loro consorzi (comma 6).

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni UNICO 2000 società di capitali ed enti commerciali presentate dalle cooperative. Tali dichiarazioni sono state recentemente elaborate ed hanno mostrato, rispetto ai corrispondenti dati del 1998, una sensibile differenza imputabile alle seguenti cause:

1) flessione dell'utile civilistico attribuibile al peggioramento del quadro economico e reddituale;

2) fenomeni economici locali relativi alle cooperative agricole della provincia autonoma di Bolzano che hanno portato ad evidenziare nel 1998 ingenti variazioni fiscali — in aumento ed in diminuzione — non ripetutesi nel periodo di imposta successivo.

L'ammontare di utile netto civilistico risultante conseguito dalle cooperative agricole e della piccola pesca è stato pari a circa 103,3 milioni di euro, cui si aggiungono circa 929,6 milioni di euro da parte dei macrosettori economici « Attività manifatturiere » e « Attività prevalentemente svolte verso terzi » (commercio, trasporto, comunicazioni, servizi vari lucrativi). Risulta pertanto escluso dalla stima il settore dei servizi sociali.

Per quanto riguarda gli utili delle banche di credito cooperativo in base ai dati Banca di Italia l'ammontare di utile civilistico 2000 è pari a circa 718,4 milioni di euro: per il periodo di imposta 2001 invece le stime della associazione di settore indicano un utile pari a circa 878 milioni di euro, valore che sarà preso a base delle stime conseguenti.

L'80 per cento dell'utile netto delle cooperative — escluse le banche di credito cooperativo (BCC) — (circa 1.032,9 milioni di euro) costituisce il massimo teorico che tali cooperative possono avere imputato a riserva indivisibile nell'anno di imposta 1999. Dai dati relativi al versamento del 3 per cento dell'utile netto al fondo mutualistico (articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1992) per l'anno di imposta 2000 l'utile netto risultante per tali settori è pari a circa 1.162 milioni di euro.

Per stimare il periodo di imposta 2002 si ipotizza in via prudenziale un ulteriore incremento complessivo degli utili netti pari al 10 per cento: pertanto la stima per le cooperative agricole e della piccola pesca è pari a circa 129,1 milioni di euro di utili netti, per gli altri settori interessati — escluse le BCC — è pari a circa 1.162,1 milioni di euro.

Il recupero di imposta di competenza 2002 è stimabile pertanto in circa:

129,1 X 80 per cento X 40 per cento X 92 per cento X 36 per cento = 13,7 milioni di euro da parte delle cooperative agricole e della piccola pesca;

1.162,1 X 80 per cento X 61 per cento X 92 per cento X 36 per cento = 187,8 milioni di euro da parte delle cooperative esercenti le altre attività;

878 X 61 per cento X 30 per cento X 36 per cento = 57,8 milioni di euro da parte delle banche di credito cooperativo, per un totale di circa 259,3 milioni di euro.

Ai fini della presente stima si evidenzia che la quota del 92 per cento è utilizzata per tenere conto della eventuale incapienza nel reddito imponibile conseguente alla mancata esclusione ai fini IRPEG (come « Altra variazione in diminuzione ») di una quota (40 per cento o 61 per cento) dell'utile netto: la percentuale di incapienza (8 per cento) — ottenuta elaborando i dati dei singoli contribuenti — è limitata in quanto si riferisce esclusivamente al caso in cui il contribuente abbia utile civilistico ma — in seguito alle variazioni fiscali — si trovi in perdita fiscale. Per le banche di credito cooperativo invece la percentuale è ancora più limitata e prossima al 100 per cento.

Sempre in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle cooperative per l'anno di imposta 1999 risulta un ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, dichiarato nel prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali, in base agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (codice tipo agevolazione « 70 ») pari a circa 129,1 milioni di euro, di cui circa 51,6 attribuibili

alle cooperative agricole e della piccola pesca. Tuttavia le variazioni fiscali nette che non concorrono più alla formazione del reddito imponibile per le cooperative agricole e della piccola pesca sono pari a circa 33,4 milioni di euro. La quota di reddito esente *ex* articolo 11 relativa alla mancata indeducibilità IRAP è, invece, pari a circa 20,7 milioni di euro: il recupero di gettito pertanto sarà calcolato su un maggiore reddito imponibile di circa 75 milioni di euro.

Assumendo prudenzialmente per il 2002 e per gli anni seguenti un incremento del reddito esente di circa il 10 per cento, il recupero di gettito di competenza 2002 è pari a circa 83×92 per cento $\times 36$ per cento = 27,5 milioni di euro.

Il recupero di gettito IRPEG complessivo di competenza 2002 è pertanto pari a circa $259,3 + 27,5 = 286,8$ milioni di euro.

Per il periodo di imposta 2003, a causa della prevista riduzione della aliquota ordinaria IRPEG al 35 per cento, il recupero IRPEG conseguente è pari, nel complesso, a circa $286,8 / 36$ per cento $\times 35$ per cento = 278,8 milioni di euro.

Regime fiscale dei ristorni ai soci.

È prevista (comma 2) la non concorrenza al reddito imponibile dei soci delle somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge n. 142 del 2001 destinate ad aumento del capitale sociale (ristorni nei limiti del 30 del cento del salario lordo degli stessi soci) e delle somme di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (somme attribuite ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati): peraltro, in sede di attribuzione ai soci stessi tali somme saranno tassate con una imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Si ritiene che questa previsione possa produrre nel complesso una perdita di gettito di competenza dal 2002 pari a circa 8,8 milioni di euro.

Con riferimento alle somme di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 si ritiene che la norma in questione non produca conseguenze in termini di gettito, atteso che la restituzione di capitale sociale non comporta tassazione in capo al socio percettore in quanto il ristorno consiste per tali soggetti in una restituzione di una parte del corrispettivo della cessione di beni o dei servizi acquistati.

Per quanto riguarda, invece, la restituzione del capitale nell'ambito delle cooperative di produzione e lavoro si evidenzia che, in base ai dati forniti dalle associazioni di categoria, il numero di soci lavoratori di tali cooperative (sia di produzione e di lavoro che di servizi) in utile potenzialmente interessati dal provvedimento è pari a circa 30.000 unità.

Ai fini della presente stima si assume che anche ai soci lavoratori si applichi l'istituto delle *stock option*, il quale stabilisce (articolo 48, comma 2, lettera *g*) del TUIR) la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a 2.066 euro.

Pertanto, in sede di attribuzione al socio del ristorno imputato in precedenza a capitale, lo stesso sarà assoggettato ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento al netto di un ammontare pari a 2.066 euro.

Assumendo un salario lordo medio annuo pari a circa 18.076 euro ed una aliquota marginale media IRPEF del 28 per cento (intermedia tra le aliquote previste per il 2002 del 24 per cento sullo scaglione di reddito da 10,33 a 15,49 migliaia di euro ed il 32 per cento sullo scaglione di reddito da oltre 15,49 fino a 30,99 migliaia di euro) si ottiene una perdita di gettito massima teorica pari a circa $30.000 \times 18.076 \text{ euro} \times 30 \text{ per cento} \times 28 \text{ per cento} = 45,6$ milioni di euro.

Se si ipotizza in via prudenziale una quota di ristorni imputati a capitale pari al 20 per cento la perdita di gettito effettiva annua IRPEF può essere stimata in circa $45,6 \times 20 \text{ per cento} = - 9,1$ milioni di euro.

Nel caso di successiva attribuzione ai soci, il recupero di gettito alla aliquota del 12,5 per cento annuo – ipotizzando che sia attribuito ai soci ogni anno circa il 10 per cento dei ristorni imputati a capitale – al netto dei 2.066 euro è pari a circa $30.000 \times (18.076 \text{ euro} \times 30 \text{ per cento} - 2.066 \text{ euro}) \times 20 \text{ per cento} \times 10 \text{ per cento} \times 12,5 \text{ per cento} = + 0,3$ milioni di euro.

Nel complesso, pertanto, la disposizione produce una perdita di gettito annua pari a circa $- 9,1 + 0,3 = - 8,8$ milioni di euro.

Interessi corrisposti ai soci persone fisiche.

A partire dal 2002 è disposto che sugli interessi passivi corrisposti dalle cooperative ai soci persone fisiche residenti, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, (limiti nello scopo, nell'ammontare delle somme versate alla società cooperativa e nella misura degli interessi riconosciuti ai soci dalla stessa) si applichi in ogni caso la ritenuta a titolo di imposta (attualmente nella misura del 12,5 per cento). Non si ritiene di indicare, al riguardo, alcuna variazione in termini di gettito.

Anticipo dell'acconto IRPEG 2002.

Le norme dispongono infine – comma 5 – che già per il primo periodo di imposta (il 2002) in sede di determinazione dell'acconto IRPEG dovuto si assuma come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe ottenuta applicando le modifiche di cui al comma 4.

Esclusione per le cooperative di garanzia collettiva fidi e loro consorzi.

È, altresì, prevista l'esclusione dalla applicazione della nuova disciplina tributaria per le società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e i loro consorzi: si stima che tale disposizione comporti una sottrazione dal complesso degli effetti del provvedimento pari a circa (di cassa, in milioni di euro):

2002: – 5,0;

2003: – 6,7;

2004: – 6,4.

In base ai dati Unioncamere il numero di consorzi e di cooperative di garanzia collettiva fidi e loro consorzi è pari a quasi 1.000 soggetti (dati aggiornati al 29 marzo 2002): di questi soggetti si stima che circa 800 (fonte Confartigianato e Confcommercio) siano cooperative e loro consorzi. Il numero di cooperative e loro consorzi che hanno presentato la dichiarazione dei redditi UNICO 2000 risultanti in archivio è pari a circa 67.000.

In base ai dati sopra evidenziati il recupero di gettito derivante dalla parziale abolizione della intassabilità degli utili a riserva obbligatoria è pari, per ogni contribuente, a circa il 92 per cento (redditività) del 36 per cento (aliquota IRPEG 2002) del 61 per cento (quota non più esclusa) dell'80 per cento (al netto del 20 per cento di utile a riserva obbligatoria) dell'utile netto civilistico.

In base ai dati Confartigianato e Confcommercio l'utile netto medio civilistico è pari a circa 51.600 euro (pari a 0,0516 milioni di euro): ne consegue che la esclusione delle cooperative di garanzia collettiva fidi e dei loro consorzi dalla riforma del trattamento tributario delle cooperative può comportare una perdita di gettito di competenza 2002 massima pari a circa $800 \times 0,0516 \times 92$ per cento $\times 36$ per cento $\times 61$ per cento $\times 80$ per cento = 6,7 milioni di euro. Nel 2003 la perdita di gettito di competenza massima è pari a circa $6,7 / 36$ per cento $\times 35$ per cento = 6,5 milioni di euro.

Non si ritiene peraltro che la esclusione di questi soggetti possa interessare quanto previsto con riferimento al regime fiscale dei ristorni ai soci.

Di cassa, con un acconto — anticipato già al 2002 — del 75 per cento, l'effetto di riduzione della portata del provvedimento complessivo è la seguente (in milioni di euro):

	2002	2003	2004
Anticipo acconto IRPEG	- 5,0	+ 5,0	
Saldo 2002 IRPEG		- 6,7	
Acconto 2003 IRPEG		- 5,0	+ 5,0
Saldo 2003 IRPEG			- 6,5
Acconto 2004 IRPEG			- 4,9
TOTALE	- 5,0	- 6,7	- 6,4

Risultato complessivo di cassa.

Si evidenzia l'andamento nel triennio del gettito di cassa con un acconto del 75 per cento:

Cassa	2002	2003	2004
Acconto IRPEG 2002 (anticipo)	+ 210,1	- 210,1	
Saldo IRPEG 2002 al 36%		+ 280,1	
Acconto IRPEG 2003		+ 210,1	- 210,1
Saldo IRPEG 2003 al 35%			+ 272,3
Acconto IRPEG 2004			+ 204,2

Cassa	2002	2003	2004
Saldo IRPEF 2002 (ristorni ai soci)		- 8,8	
Acconto IRPEF 2003		- 6,6	+ 6,6
Saldo IRPEF 2003			- 8,8
Acconto IRPEF 2004			- 6,6
TOTALE (milioni di Euro)	+ 210,1	+ 264,7	+ 257,6

ARTICOLO 7. — (*Patrimonio dello Stato spa*). — La norma determina un onere a carico del bilancio dello Stato di 1.000.000 di euro, pari all'importo del capitale sociale della istituenda società.

Alla copertura di tale onere si provvede mediante utilizzo del « Fondo speciale » di conto capitale.

Le eventuali cartolarizzazioni godrebbero del regime agevolativo già previsto per le altre società di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e non produrrebbero, quindi, alcun effetto sul gettito. Comunque, qualora si rinunciassero alle suddette agevolazioni le maggiori entrate si tradurrebbero in oneri per la cartolarizzazione e aumentando il costo dell'operazione a carico dello Stato non si verificherebbe, anche in questo caso, alcun effetto finanziario.

ARTICOLO 8. — (*Società per il finanziamento delle infrastrutture*). — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire una società per azioni il cui oggetto sociale è principalmente quello di favorire il finanziamento privato delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale.

Per raggiungere questo fine, la società, con merito di credito non inferiore a quello dello Stato, può raccogliere finanziamenti sui mercati internazionali, attraverso l'emissione di titoli o l'assunzione di prestiti a medio e lungo termine a condizioni economicamente vantaggiose non replicabili da parte di un soggetto privato, ed impiegarli per finanziare la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità.

Attraverso il cofinanziamento della società creata dalla Cassa depositi e prestiti, lo Stato può assicurare la realizzazione di progetti riducendo il contributo a carico del proprio bilancio ed incentivando i privati a partecipare nel finanziamento dei progetti.

In mancanza della partecipazione al finanziamento di questa società, i progetti potrebbero essere realizzati solo con un maggiore onere a carico dello Stato e, in alcuni casi, non si creerebbero le condizioni per consentire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione di opere infrastrutturali.

La costituzione di questo soggetto, quindi, dato un programma di opere infrastrutturali da realizzare, consente di ridurre l'onere sul fabbisogno statale e di dare un maggiore impulso al completamento di opere essenziali per lo sviluppo produttivo.

Per quanto riguarda la costituzione della società non ci sono oneri a carico del bilancio statale in quanto il capitale è apportato dalla Cassa depositi e prestiti.

Le agevolazioni fiscali di cui al comma 10 sono da valutare di scarsa rilevanza e, comunque, potrebbero configurarsi come rinuncia ad un maggiore gettito che, in assenza della norma, non si sarebbe prodotto.

ARTICOLO 9. — (*Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato*). — L'onere a carico del bilancio dello Stato è pari a 893,29 milioni di Euro.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla norma si provvede mediante utilizzo del « Fondo speciale » di conto capitale per 93,290 milioni di euro e mediante riduzione di autorizzazioni di spesa per 800 milioni di euro.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

A) Necessità dell'intervento normativo.

Articolo 1: prevedere, su base convenzionale, termini più brevi per i versamenti, al fine di consentire un'anticipata «visibilità» ed acquisizione al bilancio dello Stato delle somme versate dai contribuenti e garantire agli stessi la possibilità di effettuare i versamenti mediante compensazione e rateazione.

Articolo 2: realizzare l'omogeneizzazione delle scadenze disponendo un termine unico per i versamenti delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi.

Articolo 3: contenere i costi dei prodotti farmaceutici nonché le spese delle imprese farmaceutiche per le organizzazioni di convegni, congressi e seminari.

Articolo 4: vincolare le regioni e le province autonome al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anche per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Articolo 5: sospendere l'attuale regime di agevolazione tributaria in favore delle banche in relazione a pronunciamenti comunitari.

Articolo 6: operare un progressivo e graduale adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative e dettare disposizioni di natura transitoria in vista del previsto riordino della materia.

Articolo 7: prevedere l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato spa» con il compito di provvedere alla valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato.

Articolo 8: prevedere la costituzione di una società per il finanziamento delle infrastrutture denominata «Infrastrutture spa» il cui oggetto sociale è principalmente quello di favorire il finanziamento privato delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale.

Articolo 9:

comma 1 — consentire l'applicazione delle disposizioni concernenti la privatizzazione, la trasformazione e la fusione di enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nelle more dell'attuazione della disciplina recata in materia di trasformazione e soppressione di enti pubblici e di misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni dagli articoli 28 e 29 della legge finanziaria 2002. A tale scopo, viene differito dal 30 giugno 2001 al 31 dicembre 2002 il

termine, previsto dal citato articolo 2, comma 2, per l'individuazione degli enti interessati dalle predette misure;

comma 2 — risolvere, attraverso una norma interpretativa i dubbi esistenti in ordine alla disciplina da applicare in materia di pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società controllate dallo stesso ente, stabilendo che continua ad applicarsi la normativa speciale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che consente l'integrale soddisfacimento dei creditori;

comma 3 — favorire il processo di ricapitalizzazione della società Alitalia spa;

comma 4 — disciplinare la copertura finanziaria del comma 3;

comma 5 — risolvere i problemi applicativi in merito al regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

B) Analisi del quadro normativo.

Articolo 1: articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Articolo 2:

articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

legge 23 marzo 1977, n. 97, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi, e successive modificazioni.

Articolo 3:

articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;

decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2002, n. 33;

articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;

legge 19 ottobre 1991, n. 349, recante disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali, o i relativi componenti, oggetto di brevetto;

regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992.

Articolo 4:

articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

articolo 85, commi 6 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 5:

legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

articoli 16, 22, 23, 24 e 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

Articolo 6:

articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, recante modificazione alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria;

articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie;

legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative;

articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

legge 23 marzo 1977, n. 97, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali;

articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 7:

articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile;

articolo 3 commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

Articolo 8:

articolo 2362 del codice civile;

articolo 42 commi 3 e 4 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

articolo 5, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.130;

articolo 26, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 9:

articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194;

articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183;

articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Articolo 1: sulla normativa in materia di riscossione e riversamento da parte delle banche (decreto legislativo n. 241 del 1997).

Articolo 2: sulla normativa in materia di versamento delle imposte sui redditi (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 e legge n. 97 del 1977).

Articolo 3: sulla disciplina inerente il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali nonché sulle disposizioni di legge concernenti la spesa delle imprese farmaceutiche per l'organizzazione ed il finanziamento di congressi, convegni, seminari o riunioni; sulla normativa in materia di copertura brevettuale di specialità farmaceutiche (legge n. 537 del 1993, decreto legislativo 541 del 1992 e legge 349 del 1991).

Articolo 4: sulle disposizioni concernenti gli obblighi a carico delle regioni e province autonome funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 5: sulla disciplina delle agevolazioni in favore delle banche (legge n. 461 del 1998 e decreto legislativo n. 153 del 1999).

Articolo 6: sull'assetto normativo delle società cooperative, relativamente al profilo fiscale (decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e legge n. 904 del 1977).

Articolo 7: sulla normativa concernente i beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e quelli compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Articolo 8: sulla normativa prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e in genere in materia di imposte indirette.

Articolo 9: sulla normativa in materia di privatizzazioni e liquidazioni di enti pubblici (decreto legislativo n. 419 del 1999, legge n. 448 del 2001 e decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993).

Sulla normativa in materia di regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410).

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi contenuti negli articoli sono coerenti con l'ordinamento comunitario: in particolare l'articolo 3, comma 8, interviene per allineare la durata della copertura brevettuale complementare alla normativa europea, mentre l'articolo 5 sospende il regime agevolativo per le banche in esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento, in tutti i suoi articoli, non interferisce con le competenze legislative delle regioni.

F) Verifiche della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

L'intervento è coerente con quanto dispongono le fonti legislative primarie in tema di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazioni.

L'intervento è in linea con quanto richiesto in tema di verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) il provvedimento non reca nuove definizioni;

b) i riferimenti normativi risultano corretti;

c) la redazione del provvedimento, in conformità alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1088 del 2 maggio 2001, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2001, contiene all'articolo 2, comma 1, una novella alla normativa vigente in materia di termini di versamento e all'articolo 9, comma 5, una novella alla normativa vigente, in materia di cessioni e conferimenti ai fondi di investimento immobiliare.

Gli articoli 4, 5 e 6 non contengono novelle alla normativa vigente;

d) l'articolo 5 non produce effetti abrogativi ma disapplica, temporaneamente, le disposizioni agevolative contenute negli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, 24, comma 1, e 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

Articolo 1: gli istituti bancari.

Articolo 2: le persone fisiche, le società ed associazioni.

Articolo 3: le imprese farmaceutiche.

Articolo 4: le regioni e le province autonome.

Articolo 5: gli istituti bancari.

Articolo 6: le società cooperative, loro consorzi e soci.

Articolo 7: Ministero dell'economia e delle finanze e società delle quali detiene l'intero capitale sociale, società « Patrimonio dello Stato spa » e Cassa depositi e prestiti.

Articolo 8: Ministero dell'economia e delle finanze, società « Infrastrutture spa » e Cassa depositi e prestiti.

Articolo 9: enti pubblici e società interamente controllate dallo Stato, Alitalia spa.

B) e C) Obiettivi e risultati attesi.

Obiettivi del provvedimento sono:

Articolo 1: prevedere termini più brevi per i versamenti, nonché sistemi di rateazione e compensazione di entrate di natura non solo tributaria ma anche non erariale.

Articolo 2: condurre ad un'unica scadenza i termini per il versamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi.

Articolo 3: ridurre i prezzi di vendita al pubblico dei medicinali e limitare le spese delle imprese farmaceutiche per l'organizzazione ed il finanziamento di congressi, convegni, seminari e riunioni.

Articolo 4: rendere attuabili gli obiettivi di finanza pubblica, anche prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome.

Articolo 5: sospendere l'attuale regime di agevolazione tributaria in favore delle banche in conformità a decisioni comunitarie.

Articolo 6: rendere coerente il trattamento tributario delle società cooperative e dei loro consorzi al futuro riassetto ordinamentale.

Articolo 7: prevedere l'istituzione della società per azioni denominata « Patrimonio dello Stato spa », con il compito di provvedere alla valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio statale.

Articolo 8: costituire una società per il finanziamento delle infrastrutture denominata «Infrastrutture spa», con il compito di favorire il finanziamento privato delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale.

Articolo 9:

comma 1 — procedere all'applicazione della vigente disciplina sulle privatizzazioni, trasformazioni e fusioni di enti pubblici, in attesa dell'attuazione delle nuove disposizioni introdotte in materia dalla legge finanziaria 2002;

comma 2 — superare equivoci interpretativi sulla normativa applicabile in materia di pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società interamente controllate dallo stesso ente;

comma 3 — superare l'attuale crisi della società Alitalia spa, mediante un aumento di capitale;

comma 4 — disciplinare la copertura finanziaria del comma 3;

comma 5 — modificare l'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per risolvere problemi applicativi in merito al regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

Non è richiesta alcuna correzione nella organizzazione dell'Amministrazione per l'attuazione degli interventi normativi in argomento.

E) Impatto sui destinatari diretti.

Articolo 1: al comma 1, è previsto che gli istituti bancari, su base convenzionale, comunichino entro termini più brevi rispetto a quelli fissati per i versamenti dai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo presuntivo delle somme delle quali è previsto il versamento che, peraltro, dovranno in tal caso essere versate almeno nella misura dell'80 per cento entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega. La disposizione comporta effetti in termini di giorni-valuta sia per le banche che per l'erario. Quest'ultimo, inoltre, potrà avvalersi di una più tempestiva conoscenza dell'andamento presuntivo dei flussi delle entrate.

Il comma 2, invece, demanda ad successivo atto di natura non regolamentare la regolamentazione di dettaglio diretta a disciplinare i diversi aspetti che interessano i suddetti flussi di entrata.

Articolo 2: l'articolo 2 pone a regime, razionalizzandoli, termini cadenzati per i versamenti delle imposte sui redditi da parte dei soggetti obbligati.

Articolo 3: l'articolo incide direttamente su alcuni prezzi finali di vendita dei medicinali riducendoli del 5 per cento e, quindi, comporta effetti diretti sulle imprese di produzione e su quelle di distribuzione operanti nel settore. Lo stesso articolo interviene nella regolamentazione di tetti massimi per le spese connesse all'attività convegnistica promossa dalle imprese farmaceutiche nonché sulla regolamentazione della durata delle coperture brevettuali al fine di adeguare progressivamente il settore alla normativa europea. L'articolo in commento interviene, infine, sulla denominazione commerciale dei farmaci prevedendo, ai soli fini del principio della trasparenza, che a decorrere dal 1° gennaio 2003 sulle confezioni dei farmaci nonché sulle relative istruzioni venga riportata la sigla classificativa corrispondente alla denominazione internazionale comune cosiddetta « anatomico-terapeutico-chimica » (ATC).

Articolo 4: le regioni e le province autonome dovranno impegnarsi ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche relativamente agli anni 2002, 2003, 2004.

Articolo 5: per quanto riguarda gli istituti bancari sono sospese le agevolazioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 6: per quanto riguarda le società cooperative è prevista l'esclusione dal reddito imponibile della quota di utili, destinati a riserva obbligatoria, nonché una disciplina dei cosiddetti « ristorni » destinati ad aumento del capitale sociale e della successiva restituzione del capitale sociale costituito mediante la destinazione delle somme a titolo di ristorno.

Articolo 7: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere che il trasferimento a favore della società « Patrimonio dello Stato spa » di diritti pieni o parziari sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque di ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato, avvenga a titolo di conferimento o di cessione a titolo oneroso.

Articolo 8: la società « Infrastrutture spa » creata dalla Cassa depositi e prestiti può raccogliere finanziamenti privati, al fine di realizzare progetti di opere di pubblica utilità, riducendo così il contributo a carico del bilancio statale.

Articolo 9: al comma 1 è previsto il differimento degli effetti che attualmente derivano dall'applicazione della normativa vigente in tema di privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici al 31 dicembre 2002 nonché, al comma 2, il mantenimento della normativa speciale di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, nei confronti dell'EFIM e delle sue controllate in liquidazione coatta amministrativa. Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere un aumento di capitale della società Alitalia Spa. Il comma 4 prevede la copertura finanziaria del comma 3.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE.

Articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:

ART. 17. (*Razionalizzazione dei termini di versamento*). — 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella del valore della produzione delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.

2. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, si effettuano in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire 200.000. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo di gestione.

Articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410:

ART. 6. (*Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi*). — (*omissis*).

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 37 del

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dal comma 1-*bis* dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2002

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finanziarie e fiscali in materia di riscossione, di razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, di adempimenti ed adeguamenti comunitari, di cartolarizzazioni, di valorizzazione del patrimonio e di finanziamento delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione).

1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme ».

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale.

ARTICOLO 2.

(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).

1. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

« ART. 17 (*Razionalizzazione dei termini di versamento*) — 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il

residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta ».

ARTICOLO 3.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici).

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, è ridotto del 5 per cento al netto dell'IVA.

2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.

4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'esercizio 2002 non potrà eccedere il 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.

5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere il 8 per cento del fatturato annuo.

6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comporterà, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entità del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.

7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli già regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n.1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della « protezione complementare » pari ad un anno nel 2002 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

9. A partire dal 1° gennaio 2003 le confezioni dei farmaci debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta « anatomico-terapeutico-chimica » (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale — se presente — deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo non superiore all'80 per cento di quello del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte è consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1° novembre 2002.

ARTICOLO 4.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le percentuali stabilite dall'articolo 85, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ARTICOLO 5.

(Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato).

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni

zioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. È analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla società conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della società conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutività di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta fermo, in ragione del loro speciale regime giuridico, quanto disposto in tema di fondazioni dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999.

2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione delle relative somme.

ARTICOLO 6.

(Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

3. La ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale

riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;

b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ARTICOLO 7.

(Patrimonio dello Stato S.p.a.).

1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di « Patrimonio dello Stato S.p.a. ».

2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 euro.

3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni, o parte di esse, esclusivamente alla Cassa depositi e prestiti, alla società di cui all'articolo 8, a società da queste controllate, ovvero ad altre società di cui il Ministero comunque detenga, direttamente o indirettamente, l'intero capitale sociale.

4. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il trasferimento può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.

11. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti alla società di cui all'articolo 8 con le modalità previste al comma 10.

ARTICOLO 8.

(Società per il finanziamento delle infrastrutture).

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata « Infrastrutture S.p.a. »; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La società ha sede a Roma e può istituire sedi secondarie a Milano e Napoli. Il capitale iniziale è pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3.

3. La società, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari: *a)* finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche; *b)* concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)*. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. È preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società. I finanziamenti di cui al comma 3 possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della società. La società può destinare i propri beni e i diritti relativi a una o più operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti così destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della società o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna operazione può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui al

comma 10 dell'articolo 7. Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. La società raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. Alla società si applicano il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con i decreti di cui al primo periodo del comma 4 è stabilito il rapporto massimo tra le passività a breve termine e quelle a medio e lungo termine della società.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società e la durata in carica dei rispettivi membri. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi membri.

7. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il bilancio della società è redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.

9. Gli utili netti della società sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società.

10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento previsto nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della società, le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della società. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla società e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

11. La società è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della società al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonché allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4.

12. La società non può sciogliersi se non per legge.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili).

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.

3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, e 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 ».

ARTICOLO 10.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

SIRCHIA, *Ministro della salute.*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie.*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

